

COMUNE DI ATRANI

TASI TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI

(Art.1, commi 639 e ss., della Legge di stabilità del 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.)

INFORMAZIONI PRELIMINARI PER ACCONTO E SALDO 2014

COS'È LA TASI

La TASI, tributo per i servizi indivisibili, è un nuovo tributo in vigore dal 1 gennaio 2014, che compone insieme a IMU e TARI la IUC (Imposta Unica Comunale).

La TASI è destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili, che il Comune di ATRANI ha individuato, a parziale copertura dei costi del bilancio di previsione 2014 la cui approvazione è stata differita con D.M. del 18/07/2014 al 30.09.2014.

CHI PAGA LA TASI

Il Comune di ATRANI (con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 05/09/2014 ha determinato l'aliquota TASI solo per l'abitazione principale e le sue pertinenze e per gli immobili assimilati, riducendo l'aliquota di base TASI fino all'azzeramento per tutte le altre tipologie di immobili e di aree edificabili assoggettabili al tributo. (Gli immobili già assoggettati ad IMU,

non sono soggetti al Tributo TASI, pertanto non esistono casi di sovrapposizione d'imposta).

Le comunicazioni di pertinenzialità che in passato sono state presentate ai fini ICI e IMU vengono ritenute valide anche ai fini TASI, a meno che la situazione non sia variata.

Le nuove comunicazioni di pertinenzialità o eventuali variazioni vanno presentate entro il 30 giugno dell'anno successivo in cui è avvenuta la variazione.

DEFINIZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE ASSIMILAZIONI:

1. Per abitazione principale, secondo quanto disposto dall'art. 13 del D.L. 203/2011, si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, viene riconosciuta quale abitazione principale, con le relative pertinenze, un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali suindicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

2. Si considerano inoltre direttamente adibite ad abitazione principale le seguenti fattispecie impositive, che sono assoggettate a TASI:

- l'abitazione e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono

la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22/04/2008;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente;
- alla carriera prefettizia (fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, c. 1, d.Lgs. n. 139/2000), per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

COSA È NECESSARIO CONOSCERE PER CALCOLARE LA TASI

Aliquota anno 2014:

- aliquota TASI del 2,5 per mille, applicabile alle abitazioni principali, così come definite nel Regolamento comunale TASI, di categoria catastale da A/2 ad A/7 e relative pertinenze. Restano in ogni caso escluse le abitazioni di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, in quanto già assoggettate all'Imposta Municipale Propria (IMU).

La base imponibile:

Per calcolare la TASI è necessario applicare l'aliquota determinata dal Comune ad una base imponibile. Tale dato si ottiene moltiplicando la rendita catastale, rivalutata del 5%, per il seguente moltiplicatore:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, con esclusione della categoria catastale A/10, e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;

La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Come trovare la rendita catastale

Se il contribuente possiede i dati catastali che identificano l'immobile e vuole conoscere la sua rendita può consultare il sito dei servizi dell'Agenzia delle Entrate (<http://sister.agenziaentrate.gov.it/CitizenVisure>).

Semplicemente inserendo il suo codice fiscale può accedere al servizio, senza bisogno di alcuna registrazione.

Se non possiede dati catastali può richiedere una visura catastale all'Agenzia delle Entrate o può utilizzare uno dei servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

COME PAGARE

Si effettua il versamento soltanto utilizzando il modello F24 dell'Agenzia delle Entrate pagabile presso qualsiasi sportello Bancario e Postale o eventualmente tramite Home Banking, utilizzando i seguenti codici:

CODICE CATASTALE COMUNE DI ATRANI A487

CODICE TRIBUTO TASI 3958

ANNO 2014

Importo minimo

Nulla è dovuto se l'importo complessivo annuale è minore di €12,00.

Arrotondamenti

Il pagamento va effettuato con arrotondamento all'unità di euro per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a €0,50 oppure per difetto se inferiore a questo limite (ad esempio 70,50 diventa 71; 70,51 diventa 71; 70,49 diventa 70).

Scadenza:

**acconto 50% entro il 16
ottobre 2014**

**saldo 50% entro il 16
dicembre 2014**

(acconto e saldo per l'anno d'imposta 2014)

CALCOLATORE TASI

Sul sito del Comune di ATRANI i Contribuenti hanno a disposizione un calcolatore on-line che consente anche la stampa del modello F24 (disponibile sul sito entro 01.10.2014).

A tal proposito si precisa che la correttezza del calcolo dipende esclusivamente dai dati inseriti dall'Utilizzatore.

Si rammenta che detto supporto non ha alcun collegamento alla banca dati catastale o alla scheda Contribuente presente nel programma informatico in uso presso l'Ufficio Tributi.

Il Sindaco

Dott. Luciano de Rosa Laderchi